

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata

Delibera n.16 del 30 marzo 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2017 (allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera di G.C. n. 145 del 23.03.2017 di proposta al Consiglio)

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO			
de MAGISTRIS LUIGI	Assente		
1) ANDREOZZI ROSARIO	P	21) LEBRO DAVID	P
2) ARIENZO FEDERICO	P	22) MADONNA SALVATORE	Assente
3) BISMUTO LAURA	P	23) MENNA LUCIA FRANCESCA	P
4) BRAMBILLA MATTEO	P	24) MIRRA MANUELA	P
5) BUONO STEFANO	P	25) MORETTO VINCENZO	P
6) CANIGLIA MARIA	P	26) MUNDO GABRIELE	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	27) NONNO MARCO	P
8) CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28) PACE SALVATORE	P
9) CECERE CLAUDIO	P	29) PALMIERI DOMENICO	Assente
10) COCCIA ELENA	P	30) QUAGLIETTA ALESSIA	P
11) COPPETO MARIO	P	31) RINALDI PIETRO	P
12) DE MAJO ELEONORA	P	32) SANTORO ANDREA	P
13) ESPOSITO ANIELLO	Assente	33) SGAMBATI CARMINE	P
14) FELACO LUIGI	P	34) SIMEONE GAETANO	P
15) FREZZA FULVIO	P	35) SOLOMBRINO VINCENZO	P
16) FUCITO ALESSANDRO	P	36) TRONCONE GAETANO	P
17) GAUDINI MARCO	P	37) ULLETO ANNA	Assente
18) GUANGI SALVATORE	P	38) VALENTE VALERIA	Assente
19) LANGELLA CIRO	P	39) VERNETTI FRANCESCO	P
20) LANZOTTI STANISLAO	Assente	40) ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida

Risulta presente in aula la dirigente del Servizio Fiscalità Locale Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) dott.ssa M.R. Bencivenga a riscontro della nota d'invito p.g. n.242695 del 28.03.2017.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.145 del 23.03.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2017.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio e Finanza, al Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive, Personale e Affari Istituzionali, alla Trasparenza e a tutte le Municipalità.

La Commissione Bilancio e Finanza ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale ed il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

La relazione introduttiva resa dall'assessore Palma e' riportata nel processo verbale della seduta odierna.

Il Presidente, non avendo richiesta di interventi sulla discussione generale porta a conoscenza dell'Aula che sono stati presentati n. 2 emendamenti a firma del consigliere Moretto.

Non avendo richieste di interventi sui due emendamenti a firma del consigliere Moretto, con il parere tecnico non favorevole ed il parere contrario dell'ass.re Palma, li pone in votazione ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio li ha respinti a maggioranza.

Il Presidente pone in votazione la proposta di G.C. n. 145 del 23.03.2017 ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza **in aula di n. 33 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con **n. 29 voti favorevoli** e con il voto contrario dei cons.ri Santoro, Moretto, Guanci e Nonno

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 145 del 23.03.2017 avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2017.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare Immediatamente Eseguitibile per l'urgenza la deliberazione prima approvata e, in base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio, con il voto contrario dei consiglieri Santoro, Moretto, Guanci e Nonno, ha dichiarato ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del TU 267/2000, immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione testè adottata.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Delibera di G.C. n. 145 del 23.03.2017 di proposta al Consiglio, composta da n. 9 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.



Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati

Il Coordinatore
Dr. G. Scialò

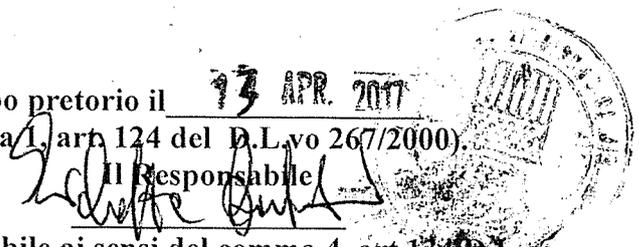
del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Il Vicesegretario Generale
Dr. Francesco Maida

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 13 APR. 2017
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1 art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 254369 del 31/3/2017 a:

Am. Peluse Dott. Grimaldi Dott. ne Benvenuto
Dott. Seele

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma:

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 16 del 30/3/2017.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. 11 progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 16 DEL 30/3/2018



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

FERME RESTANTI

le esclusioni dal pagamento TASI di cui ai punti 3 e 4 del deliberato, si rende utile, ai fini di una maggiore comprensione della proposta di delibera che qui si sta considerando, riportare il seguente quadro tariffario:

- aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate alla vendita dalla ditta costruttrice per tutto il periodo in cui permane tale destinazione e che non siano in ogni caso locate;
- aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale precisando che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, se occupati da soggetti diversi dal proprietario o titolare di altro diritto reale sul medesimo, il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato nella misura del 10% dall'occupante e nella misura del 90% dal proprietario o titolare di altro diritto reale;
- aliquota dello zero per mille per tutti gli altri immobili;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote del tributo TASI da applicarsi per l'anno d'imposta 2017 precisando altresì che, ai sensi della normativa vigente, la Deliberazione in questione deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro i termini stabiliti dalla legge.

Napoli, li 27/03/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo 3° piano - 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9702-3 - fax :(+39) 081 795 9707

e mail: revisori.conti@comune.napoli.it



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Assessorato al Bilancio e Finanza
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Fiscalità Locale
Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)

Proposta al Consiglio

8 MAR. 2017

I1/151

Proposta di delibera prot. n° 9 del 08/03/2017

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 145

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2017.

Il giorno 23-03-2017, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Roberta GAETA

P

Salvatore PALMA

—

P

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

Daniela VILLANI

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio e Finanza dott. Salvatore PALMA

Premesso che, con l'articolo 1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013 n° 147, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2014, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Che, in virtù dell'articolo 1 – comma 683 – della citata legge n° 147/2013, il termine previsto per deliberare le aliquote TASI, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Che, l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), dispone che le deliberazioni inerenti le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite di cui al capoverso precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;

Che, ai sensi del citato articolo 1 – comma 683 – della legge n° 147/2013 la competenza in materia di determinazione delle aliquote TASI è attribuita al Consiglio Comunale;

Che l'articolo 1 – comma 676 – della citata legge n° 147/2013 stabilisce l'aliquota di base del tributo nella misura dell'1 per mille;

Che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 677 – della citata legge n° 147/2013 il Comune può modificare l'aliquota TASI di base, purché la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

Che l'articolo 1 – comma 678 – della citata legge n° 147/2013 stabilisce che l'aliquota a carico dei fabbricati rurali ad uso strumentale non può eccedere la misura dell'1 per mille;

Che il medesimo comma 678 stabilisce che i comuni possono modificare l'aliquota a carico dei cosiddetti beni merce, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 681 – della citata legge n° 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione), l'imposta è corrisposta, dall'occupante, nella misura compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

Considerato che il gettito TASI è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili forniti dal Comune;

h

IL SEGRETARIO GENERALE



3

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l’Ente ad accedere alle procedure di cui all’articolo 3 del decreto-legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, attuare ogni possibile iniziativa atta ad incrementare le entrate dell’Ente;

Ritenuto necessario confermare l’applicazione del tributo alle unità immobiliari costruite e destinate dalla ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n° 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Letto il Regolamento IUC – Sezione TASI del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

*Il Dirigente
(dott.ssa M. R. Bencivenga)*



CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

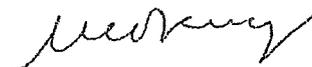
Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- 1) **Determinare**, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
 - Aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate dalla ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate;
 - Aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - Aliquota dello 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili.
- 2) **Stabilire** che, per i fabbricati rurali ad uso strumentali, se occupati da soggetti diversi dal proprietario o titolare di altro diritto reale sul medesimo, il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato nella misura del 10% dall’occupante e nella misura del 90% dal proprietario o titolare di altro diritto reale.
- 3) **Prendere atto** che, per legge, sono escluse dal pagamento della TASI le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse.

~~IL SEGRETARIO~~

- 4) **Precisare** che, parimenti, sono escluse dal pagamento della TASI anche le seguenti tipologie di immobili in quanto equiparati alle abitazioni principali:
- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;
 - f) una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 5) **Precisare** che il gettito della TASI è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili forniti dal Comune e individuati nell'apposito Regolamento IUC.
- 6) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)

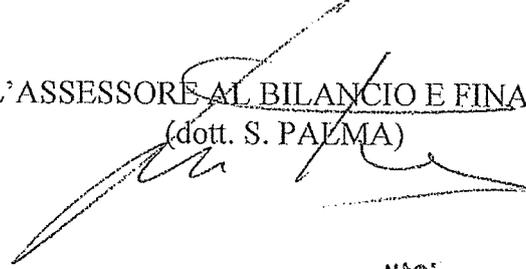


VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. GREMALDI)

Ar



L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZA
(dott. S. PALMA)



IL SINDACO
Letto confermato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.⁹..... DEL 08/03/2017, AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2017.**

Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI), esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

8 MAR. 2017

11/151

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo.....Sez..... Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

4

6

Proposta di deliberazione prot. n. 09 del 08.03.2017 del Servizio Fiscalità locale – Gestione IUC (pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 20/03/2017 – S.G. 144)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Il provvedimento proposto contiene una proposta al Consiglio comunale di determinazione per l'anno 2017 delle aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il dirigente proponente ha espresso parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, con la formula "favorevole".

Il Ragioniere Generale ha espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "favorevole".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *“la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.”*. Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Si richiamano:

- il comma 639, art.1, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, a decorrere dal 2014, ha introdotto la TASI, quale imposta facente parte, insieme all'IMU e alla TARI, della IUC.

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell'abitazione principale diversa da quella clàssificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli;

- il comma 8, art. 27, della legge 448/2001, che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- art. 193, comma 3 (ultimo periodo) del T.U. n. 267/2000 che prevede: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga”* all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 *“l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*(che così recita *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, [...]”*);

VISTO
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

17

- l'art. 5, comma 11, del d.l. 244/2016 (decreto milleproroghe) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;
- il comma 682, art. 1, della legge 147/2013, n. 147, secondo cui il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente “[...] b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;
- il comma 676, art. 1, della legge n. 147/2013, secondo cui “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”;
- il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che dispone: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 [che attribuisce la Consiglio comunale di ridurre l'aliquota di base (pari all'1 per mille) fino ad azzerarla], può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. [...]”.

In proposito, si richiama la circolare n. 2DF del 29.07.2014 del Ministero dell'Economia e Finanze in cui si rappresenta che “il comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. [...] L'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che [...] nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili [...]”;

- il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che dispone “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”
- il comma 681 della legge n. 147/2013 che dispone “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”;

- l'art. 243bis del TUEL 267/2000, il cui comma 8, dispone “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; [...] g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”.

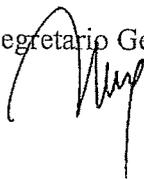
Si ricorda che, ai sensi del comma 13bis dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 e del comma 688 dell'art.1 della legge 147/2013, la prevista pubblicazione sul sito del MEF, nella indicata tempistica, è condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Rilevato che nella parte narrativa dell'atto, a motivazione dello stesso, si attesta che: “[...] le notorie difficoltà finanziarie [...] in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario attuare ogni possibile iniziativa atta a incrementare le entrate dell'Ente”.

Si ricorda, altresì, che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto. In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del provvedimento.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

 23.3.17

~~VISTO:
Il Sindaco~~

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 145 del 23-03-2017 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate.

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.